



17 MAR. 2005

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 28-15316
 In data 12 APR. 2005 relativa all'approvazione della Variante al P.R.G.C. vigente del
 Comune di Limone Piemonte.

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della
 L.R. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i..

Azzonamento

- Tavv. 1.2 - 2.1
 - stralciare le aree 2/R3.4 - 2/R4.1 - 3/R3.2 - 3/R3.7 .
 - ridurre la porzione edificabile dell'area 2/R3.3 come da Fig. 2
 - inserire il segno grafico * in corrispondenza delle zone 2/R3.3 - 3/R3.3 - 3/R4.4 - 4/TR2/G.1.

- Tavv. 1.2. - 2.3
 - ridurre la porzione edificabile dell' area 8/TR2/G.1 come da Fig. 3
 - inserire il segno grafico * in corrispondenza della zona 8/TR2/G.1

- Tavv. 1.3 -2.3
 - ridurre la porzione edificabile dell' area 9/TR2/G.1 come da Fig. 4
 - inserire il segno grafico * in corrispondenza della zona 9/TR2/G.1.

Normativa

- art. 2
 aggiungere al testo dell'articolo il punto 7.: *"Gli interventi attuativi del P.R.G.C., poiché il Comune è inserito nell'elenco di quelli sismici (Zona 3), sono subordinati alle disposizioni della DGR n. 61-11017 del 17/11/2003 di recepimento dell'Ordinanza del PCM n.3274/2003, come precisato con la circolare del P.G.R. n.1/DOP del 27.04.2004."*

- Art. 11
 stralciare al punto 4.2. - ELEMENTI STRUTTURALI:
 - le parole: *"...e per la realizzazione di abbaini..."* e le frasi:
"E' consentita la realizzazione di soppalchi interni a norma del vigente R.E."
"Gli abbaini ...omissis...finalizzate al rilascio dell'atto di consenso."

- Art. 26

inserire al termine del punto 7 la frase: *“Ancorché non individuate cartograficamente si intendono vigenti le fasce di rispetto previste dall’art.49 del citato D.P.R. 753/80.”*

- Art. 28

aggiornare l’elenco delle strutture ricettive del punto 1 lettera c) eliminando: *“A6 San Secondo”*.

- Art. 33

- aggiungere all’inizio dell’articolo la disposizione che cita: *“Gli interventi attuativi del P.R.G.C sono subordinati alle disposizioni, previste per la zona sismica 3, della DGR n. 61-11017 del 17/11/2003 di recepimento dell’Ordinanza del PCM n.3274/2003, come precisato con la circolare del P.G.R. n.1/DOP del 27.04.2004.”*
- inserire al punto 2, dopo le parole *“...relative tavole”* l’inciso *“(con la precisazione che le limitazioni d’intervento derivanti dall’applicazione dell’articolo 9 delle Norme del PAI alle aree di dissesto perimetrato come Ee, Eb e Em, sulla base delle verifiche idrauliche effettuate dall’Ing. D. Michelis, sulla tavola 3i sono prevalenti su quelle che risultano dall’applicazione delle classi 7LAP/96 rappresentate sulle Carte di Sintesi nn. 5.1, 5.2 e 5.3 in scala 1/5.000.)”*
- precisare alla fine del punto 2.3.1. quanto segue: *“L’effettiva estensione dell’area di valanga (Ve - classe IIIA), in corrispondenza dell’area di nuova previsione 8/TR2/G1, presso la località Limonetto, è da intendersi quella riportata sulla Tavola V.2., in scala 1:5000.”*
- eliminare dal punto 2.3.2. il comma c): *“La realizzazione ...omissis... verificate da opportune indagini geologiche;”*
- aggiungere al termine del punto 2.5 la prescrizione: *“La realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale; tali edifici devono risultare non diversamente localizzabili nell’ambito dell’azienda agricola e la loro fattibilità deve essere verificata da opportune indagini geologiche; geomorfologiche ed idrauliche.”*
- inserire al punto 2.5 la seguente prescrizione *“Le modifiche alla classe III n.d. con eventuale perimetrazione di classe meno pericolosa a seguito di ulteriori indagini, saranno oggetto di Varianti Strutturali ad approvazione regionale.”*

- art. 34

- sostituire il titolo *“Vincolo ai sensi del D.leg.vo 490/99”* con il seguente *“Vincoli ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42”*;
- inserire all’inizio dell’articolo, il seguente comma: *“Ogni riferimento al Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 ancora presente negli elaborati di P.R.G.C., a seguito dell’abrogazione disposta dall’art. 184 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, deve intendersi ricondotto ai rispettivi nuovi riferimenti del medesimo D.lgs. 42/2004. Le individuazioni cartografiche sulle tavole del PRGC di ambiti sottoposti a tutela paesistico-ambientale hanno valore puramente indicativo e non possono ritenersi esaustive, in quanto debbono essere di volta in volta verificate sulla base dei disposti degli articoli 136 e 142 del D.lgs. 42/2004”*.
- aggiungere al termine del punto 2 il seguente nuovo comma: *“Per la definizione di bosco sia fatto esclusivo riferimento alle definizioni contenute nell’art. 2 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 227, e per ogni intervento che comporti trasformazione di bosco, nel rispetto dei disposti dall’art. 4 del medesimo D.lgs. 227/2001, il relativo progetto sia integrato con elaborati che individuino in dettaglio le superfici da destinare a rimboschimento compensativo e/o a miglioramento forestale.”*

- art. 37

- integrare il punto 5 **Zona 2/R3.3** come segue:
"l'area è edificabile limitatamente al settore indicato in fase di approvazione regionale della variante al PRGC (come da fig. 2); in ogni caso soltanto a seguito di adeguato studio geostrutturale volto a verificare la stabilità del versante sovrastante; tale studio sarà svolto in applicazione della nuova normativa sismica."
- inserire i punti:
"8bis Zona 3/R3.3 e 3/R4.4: *i lotti sono ridotti con fasce di inedificabilità nei settori più ripidi; la progettazione degli edifici, degli eventuali sbancamenti e rimodellamenti della superficie topografica, deve essere preceduta da indagine di dettaglio sulla tipologia dei litotipi presenti, del loro spessore e della profondità del substrato e dalla valutazione della risposta locale con particolare riferimento all'amplificazione sismica di tipo topografico."*
"25bis Zona 4/TR2/G.1: *poiché i terreni che costituiscono il sedime di fondazione sono in gran parte di riporto e quindi potenzialmente pericolosi, la progettazione dell'edificato dovrà essere preceduta da un'approfondita indagine di dettaglio sulla tipologia dei litotipi presenti, del loro spessore e della profondità del substrato; le fondazioni dovranno essere spinte fino ai primi terreni ritenuti idonei al di sotto del materiale di riporto."*
"28bis Zona 8/TR2/G.1: *l'area è edificabile limitatamente al settore indicato in fase di approvazione regionale della variante al PRGC (come da fig. 3); l'edificazione del lotto è subordinata ad uno studio di modellazione sui possibili effetti legati alla dinamica valanghiva dovuti alla presenza dell'adiacente area in dissesto Ve."*
"28ter Zona 9/TR2/G.1: *l'area è edificabile limitatamente al settore indicato in fase di approvazione regionale della variante al PRGC (come da fig. 4); poiché interessata da estesi riporti, la progettazione degli edifici dovrà essere preceduta da un'approfondita indagine di dettaglio sulla tipologia dei litotipi presenti, del loro spessore e della profondità del substrato; le fondazioni dovranno essere spinte fino ai primi terreni ritenuti idonei al di sotto del materiale di riporto."*
- aggiungere al punto 10), il seguente comma: *"Siano evitate edificazioni e trasformazioni alla conformazione dei terreni nelle porzioni d'area più vicine alla linea di dorsale o ai corsi d'acqua, e le nuove volumetrie siano collocate ed accorpate possibilmente nella parte a quota inferiore., nelle vicinanze dei fabbricati preesistenti, prevedendo riduzioni ai limiti di altezza per eventuali edifici da realizzarsi, se strettamente necessario, nella parte a quota più elevata."*
- Integrare il punto 15bis **Zona 4/R4.1** come segue:
"l'edificabilità del lotto è subordinato all'esecuzione di uno studio di pericolosità del Rio Fantino e di verifica delle opere di regimazione idraulica costruite sul corso d'acqua."

Il Responsabile
del Settore Territoriale
Ing. Maurello NEGRO

Il Direttore
Arch. Franco FERRERO




Fig. 2 – Stralcio della Tav. 2.1 con indicazione della parte di Zona 2/R3.3 ineditabile per pericolosità dovuta a possibili fenomeni di crollo




Fig. 3 – Stralcio della Tav. 2.3 con indicazione della parte di zona 8/TR2/G.1 in edificabile per pericolosità dovuta a eccessiva acclività



Fig. 4 – Stralcio della Tav. 2.3 con indicazione della parte di zona 9/TR2/G.1 in edificabile per pericolosità dovuta a eccessiva acclività e presenta di un dissesto franoso